

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1803

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, FALCONIO, CERIONI, ROSSI, CARAVITA,  
TESINI ARISTIDE, VIETTI ANNA MARIA, FIORI GIO-  
VANNINO, PATRIA, SABBATINI, ROSSI DI MONTELERA,  
DAL CASTELLO, ZOPPI**

*Presentata il 18 giugno 1980*

Modifiche degli articoli 10 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148, concernenti il tirocinio pratico degli ufficiali medici e chimico-farmacisti delle forze armate e Corpi armati dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 aprile 1975, n. 148, concernente la disciplina dell'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico, il servizio del personale medico, modifica e integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e n. 128, al Capo I, stabilisce le norme per i concorsi del personale sanitario medico e farmacista, con lo scopo di definire una nuova e più rispondente normativa per l'assunzione del personale sanitario ospedaliero provvisto di una adeguata esperienza professionale.

In particolare l'articolo 9 della suddetta legge, in materia di concorsi ad as-

sistente, stabilisce quale condizione per l'ammissione, un tirocinio pratico, compiuto con esito favorevole, di sei mesi per le varie specializzazioni e di un anno per quelle di radiologia e di anestesia; mentre il successivo articolo 10 stabilisce che il tirocinio pratico, previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 30, 27 marzo 1969, n. 71, relativo ai concorsi a ispettore sanitario, 27 marzo 1969, n. 74, relativo ai concorsi ad assistente e 27 marzo 1969, n. 94, relativo ai concorsi per farmacista, « venga svolto presso determinati ospedali riconosciuti idonei a questo fine con decreto del ministro della sanità, sentita la regione ».

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre la normativa prevede un riconoscimento della pratica professionale esercitata dai sanitari durante il servizio militare prescrivendo che « la durata del tirocinio è ridotta in ragione della metà del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero ».

Questa norma riduttiva, è a nostro avviso ingiustamente discriminante nei confronti del rimanente personale sanitario militare, e ciò perché rimane escluso dal beneficio del tirocinio pratico il personale medico dell'aeronautica militare che non gestisce in proprio infrastrutture ospedaliere, ma solo infermerie non meno importanti di taluni ospedali e ogni altro ufficiale medico delle forze armate e dei corpi armati dello Stato che presta servizio presso infermerie dei corpi e reparti militari ivi compresi i medici imbarcati su navi militari; questi ultimi in condizioni d'impiego particolare e quindi nella identica possibilità di acquistare esperienza professionale come e ben più degli ospedalieri.

Infatti gli enti, le scuole e le unità militari sono organizzate con proprie infermerie, dotate di posti letto per il ricovero, di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, talvolta anche di laboratori, per far fronte a una numerosa e varia casistica medica che va dal pronto soccorso alla cura di malattie che non abbiano necessità di particolari indagini diagnostiche, alle importanti e delicate attività d'igiene e profilassi, medicina preventiva eccetera e ciò in condizioni di piena autonomia e responsabilità, sotto il controllo e la vigilanza di medici di grado più elevato con funzioni di dirigente del servizio sanitario e delle direzioni di sanità militare.

Inoltre non deve essere dimenticato che in passato sono stati impiegati all'estero alcuni giovani ufficiali medici nell'am-

bito di esercitazioni della NATO, in zone di intervento dell'ONU o per operazioni di soccorso in occasione di eventi calamitosi, per cui la attuale norma vigente limitata al beneficio del tirocinio, solo quanto a durata e tipo di servizio, è in pratica discriminatoria proprio nei confronti di quei medici più meritevoli di riconoscimento.

C'è da aggiungere che i concorsi ed il reclutamento degli ufficiali medici non avvengono per specializzazione e per categorie di impiego (esempio medici ospedalieri, medici di reparti operativi eccetera) ma sotto l'unico e generico titolo di « Ufficiale medico », per cui la decisione delle assegnazione da parte delle competenti autorità, al termine dei vari corsi, avviene a discrezione del Ministero della difesa in relazione alle esigenze, creando di fatto delle sperequazioni tra chi è destinato agli ospedali militari e chi ad altri enti e reparti operativi.

Parimenti, non vi è motivo perché non debba essere ritenuto valido al fine del tirocinio previsto dall'articolo 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148, il servizio effettuato dagli ufficiali del ruolo farmacisti che svolgono servizio nelle farmacie degli ospedali militari o presso l'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze.

A nostro avviso è perciò necessario eliminare tali disparità di trattamento, non solo tra i sanitari militari, ma anche tra costoro e i colleghi civili che non svolgono il servizio militare quali ufficiali di complemento, perché ad esempio dispensati.

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto illustrato e in linea anche con il dettato costituzionale che riconosce tutti i cittadini uguali di fronte alla legge, senza distinzioni di condizioni personali e sociali, riteniamo necessario una modifica alle norme contenute negli articoli 10 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148, auspicandone una sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Il periodo di servizio effettuato dagli ufficiali medici effettivi e di complemento negli ospedali militari, nelle infermerie degli enti, scuole ed unità delle forze armate e dei corpi armati dello Stato è valido quale tirocinio pratico, qualora compiuto per almeno sei mesi. Analogamente è valido il servizio medico prestato per almeno sei mesi in ospedali pubblici all'estero riconosciuti idonei per il tirocinio con decreto del Ministro della sanità sentito il Ministro degli affari esteri ».

## ART. 2.

All'articolo 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Il periodo di servizio effettuato dagli ufficiali chimico-farmacisti effettivi e di complemento nelle farmacie degli ospedali militari o nello stabilimento chimico farmaceutico militare è valido, qualora compiuto per almeno sei mesi, quale tirocinio pratico per farmacista ».